


COMUNE DI MONFORTE SAN GIORGIO

Provincia di Messina



REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE

*(Redatto ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30.06.2003 e s.m.i.
ed in osservanza delle Disposizioni di cui al Provvedimento del Garante per la Protezione
dei Dati Personali dell'08.04.2010, recante "Provvedimento Generale sulla Videosorveglianza")*

Approvato con atto del consiglio comunale n. 28 del 09.11.2010

I N D I C E

ART. 1 – OGGETTO E FINALITA'	Pag. 02
ART. 2 – DEFINIZIONI	Pag. 02
ART. 3 – CARATTERISTICHE TECNICHE DELL'IMPIANTO E DISLOCAZIONE	Pag. 03
ART. 4 – USO DELLE TELECAMERE	Pag. 04
ART. 5 – NOTIFICAZIONE	Pag. 05
ART. 6 – TITOLARE DEL TRATTAMENTO	Pag. 05
ART. 7 – RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO	Pag. 05
ART. 8 – INCARICATI DEL TRATTAMENTO	Pag. 06
ART. 9 – PERSONE AUTORIZZATE AD ACCEDERE ALLA SALA DI CONTROLLO	Pag. 06
ART. 10 – ACCESSO AI SISTEMI E PAROLE CHIAVE	Pag. 07
ART. 11 – MODALITA' DI RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI	Pag. 07
ART. 12 – OBBLIGHI DEGLI OPERATORI	Pag. 08
ART. 13 – INFORMAZIONI RESE AL MOMENTO DELLA RACCOLTA	Pag. 08
ART. 14 – DIRITTI DELL'INTERESSATO	Pag. 09
ART. 15 – SICUREZZA DEI DATI	Pag. 10
ART. 16 – CESSAZIONE DEL TRATTAMENTO DEI DATI	Pag. 10
ART. 17 – LIMITI ALLA UTILIZZABILITA' DEI DATI PERSONALI	Pag. 10
ART. 18 – DANNI CAGIONATI PER EFFETTO DEL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI	Pag. 10
ART. 19 – COMUNICAZIONE DEI DATI	Pag. 10
ART. 20 – TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE	Pag. 11
ART. 21 – MODIFICHE REGOLAMENTARI	Pag. 11
ALLEGATO "1" – CARTELLO INDICATORE DA POSIZIONARE ALL'INIZIO DEL CENTRO ABITATO	Pag. 12
ALLEGATO "2" – CARTELLO INDICATORE DA POSIZIONARE ALL'INGRESSO DELLE STRADE E PIAZZE COMUNALI IN CUI SONO POSIZIONATE LE TELECAMERE	Pag. 13

ART. 1 – OGGETTO E FINALITA'.

1. Il presente Regolamento disciplina il trattamento dei dati personali per mezzo di impianto di videosorveglianza installato presso le Aree Pubbliche del Comune di Monforte San Giorgio per la tutela del patrimonio comunale, determinandone le condizioni necessarie per la tenuta in esercizio, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30.06.2003 e successive modificazioni e integrazioni, ed in osservanza delle disposizioni contenute nel Provvedimento dell' 08 aprile 2010 del Garante per la Protezione dei Dati Personali, recante "*Provvedimento Generale sulla Videosorveglianza*".
2. Il presente Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione ed il funzionamento dell'impianto di videosorveglianza, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Tutte le attività svolte in applicazione del presente Regolamento dovranno, altresì, conformarsi ai principi di necessità, proporzionalità e finalità, così come delineati nel Provvedimento generale sulla videosorveglianza emesso dal Garante per la Protezione dei Dati Personali in data 08 aprile 2010.
3. L'attività di videosorveglianza si colloca nella cornice normativa relativa allo svolgimento delle funzioni istituzionali (così come individuate dal D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, dal D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977, dalla legge n. 65 del 7 marzo 1986, nonché dallo Statuto e dai Regolamenti Comunali) laddove essa mira alla protezione dei beni immobili del Comune, alla tutela del Patrimonio Comunale ed alla salvaguardia delle Aree Pubbliche, in particolare in relazione alla necessità di prevenire atti di vandalismo, e come misura complementare volta a migliorare la sicurezza.
4. L'attività di videosorveglianza non ha ad oggetto il trattamento di dati sensibili, tuttavia non si può escludere che le registrazioni effettuate siano idonee a far risalire a informazioni di cui all'art. 22 del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.. La stessa non prevede una raccolta delle immagini collegata e/o incrociata e/o confrontata con altri particolari dati personali, oppure con codici identificativi di carte elettroniche o con dispositivi che rendono identificabile la voce e non prevede digitalizzazione o indicizzazione delle immagini tale da rendere possibile una ricerca automatizzata o nominativa.
5. L'impianto di videosorveglianza assolve alle seguenti finalità:
 - a) attivazione di misure di prevenzione e sicurezza su aree comunali;
 - b) tutela del Patrimonio Comunale;
 - c) controllo di determinate aree, in particolare a fini preventivi di danneggiamenti, atti di vandalismo, condotte illecite ed episodi di microcriminalità.

ART. 2 – DEFINIZIONI.

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento deve intendersi per:

Banca dati: il complesso di dati personali, formatosi presso l'ufficio della Polizia Municipale, e trattato esclusivamente mediante riprese videoregistrate, che in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interessano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto.

Trattamento: tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati.

Dato personale: qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, Ente o associazione, identificati o identificabili anche direttamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza.

Titolare: il Comune di MONFORTE SAN GIORGIO, nella persona del suo Legale Rappresentante pro - tempore e nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali.

Responsabile del trattamento: la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali.

Incaricato del trattamento: la persona fisica autorizzata a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile.

Interessato: la persona fisica, la persona giuridica, l'Ente o associazione cui si riferiscono i dati personali.

Comunicazione: il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione.

Diffusione: il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione.

Dato anonimo: il dato che in origine, a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile.

Blocco: la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

ART. 3 – CARATTERISTICHE TECNICHE DELL'IMPIANTO E DISLOCAZIONE.

1. Il Sistema si compone di una rete di comunicazioni dati su tecnologie miste (rete wireless e cavi) e di telecamere connesse alla Sala Controllo posta presso l' Ufficio della Polizia Municipale, di un server per le registrazioni delle immagini collocato nel locale della Sala di Controllo e da un insieme di punti di ripresa costituiti da telecamere tele controllabili. Le immagini video riprese dalle telecamere sono trasmesse alla centrale operativa tramite una infrastruttura di rete geografica di tipo proprietario, dedicato esclusivamente a questo servizio, in fibra ottica o wireless, con trasmissione di tipo digitale ed encripton dei dati. Non è quindi accessibile da altre periferiche oltre alla centrale operativa. Presso la centrale operativa è possibile visualizzare le immagini di tutte le telecamere, brandeggiare (in orizzontale ed in verticale) e zoomare la telecamera. In caso di assoluta necessità sarà anche possibile visualizzare le registrazioni delle telecamere stesse.
2. Il Sistema è a circuito chiuso, ed i relativi elaboratori non sono interconnessi con altri sistemi, archivi o banche dati, né accessibili da altre periferiche.

3. L'accesso alla sala di controllo è consentito solamente al Responsabile della Gestione e del trattamento ed agli incaricati addetti ai servizi, di cui ai successivi articoli 5 e 6. Eventuali accessi di soggetti diversi da quelli innanzi indicati devono essere autorizzati, per iscritto, dal Responsabile; si tratterà unicamente delle persone incaricate di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'Ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente Regolamento, nonché degli addetti alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali. Relativamente a tali addetti, il Responsabile della Gestione e del trattamento impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte loro.
4. Gli incaricati dei servizi di cui al presente Regolamento vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.
5. Nei locali della Sala Operativa è tenuto il Registro degli Accessi, su cui saranno annotate, a cura di uno degli incaricati, l'identità della persona, gli orari di entrata e di uscita, e quant'altro necessario all'identificazione del soggetto, dello scopo dell'accesso, dei dati eventualmente assunti e la sottoscrizione dell'incaricato che ha effettuato la vigilanza di cui al comma precedente. Il soggetto autorizzato dovrà compilare e sottoscrivere apposita scheda contenente i dati previsti dal registro.
6. Al fine di realizzare l'obiettivo indicato all'art. 1 del presente Regolamento, l'Ente ha collocato:
 - a) **n. 1 telecamera:** presso l'ingresso principale della Sede Municipale di via Immacolata;
 - b) **n. 1 telecamera:** presso l'ingresso dell'Ufficio di Polizia Municipale sito in Via Umberto I n. 38;
 - c) **n. 1 telecamera:** presso l'ingresso della delegazione municipale della Fraz. Marina sita in P.zza L. Sturzo;
 - d) **n. 1 telecamera:** presso l'ingresso del paese all'incrocio tra Via P. Piemonte e viale della Pace;

L'Amministrazione Comunale, con successivo ed idoneo provvedimento, si riserva comunque la facoltà di rimodulare la distribuzione degli apparati di videosorveglianza di cui al presente comma 6, adeguandola ad eventuali e sopraggiunte necessità di tutela e controllo del territorio.

ART. 4 – USO DELLE TELECAMERE.

1. Il Sistema di Videosorveglianza prevede una ripresa statica dei luoghi e non rileva percorsi o caratteristiche fisionomiche (tipo riconoscimento facciale) o eventi improvvisi, oppure comportamenti anche non previamente classificati.
2. E' previsto l'uso della mobilità della telecamera solo nei seguenti casi:
 - a. per il controllo e la registrazione di atti illeciti perpetrati all'interno del campo iniziale di registrazione della telecamera e che rischierebbero di sfuggire al controllo per lo spostamento dei soggetti interessati;

- b. in caso di comunicazione, anche verbale e telefonica, di situazioni di illecito o di pericolo segnalate al responsabile dell'impianto, da verificarsi immediatamente;
 - c. nel supporto logistico ad Operazioni di Polizia condotte con personale sul luogo.
3. Le inquadrature dovranno essere tali da cogliere un'immagine panoramica delle persone e dei luoghi, evitando riprese inutilmente particolareggiate tali da essere eccessivamente intrusive della riservatezza delle persone, garantendo comunque la possibilità di identificazione per esigenze inerenti la Sicurezza Pubblica o l'Accertamento, la Prevenzione e Repressione di Reati, quando il pericolo è concreto e specifico di lesione di un bene.

ART. 5 - NOTIFICAZIONE.

1. Il Trattamento di Dati Personali, effettuato mediante il Sistema di Videosorveglianza non è soggetto alla notificazione al Garante per la protezione dei dati sensibili, in quanto non rientra tra i trattamenti compresi nell'art. 37 del D.Lgs. n. 196/2003 e rientra invece tra i trattamenti sottratti all'obbligo di notifica, individuati con il provvedimento del 31 marzo 2004 del Garante per la protezione dei dati personali.

ART. 6 - TITOLARE DEL TRATTAMENTO.

1. Titolare del Trattamento dei dati effettuato mediante il sistema di videosorveglianza, ai sensi dell'art. 28 del Codice, è il Comune di MONFORTE SAN GIORGIO, legalmente rappresentato a tutti gli effetti dal Sindaco pro - tempore.

ART. 7 - RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO.

1. Il Responsabile dell'Ufficio di Polizia Municipale, o altro personale presente tra gli operatori dell'Ufficio di Polizia Municipale, individuato con apposito provvedimento dal Sindaco. E' consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte del designato nel caso di assenza dal servizio per ferie o malattia, previa approvazione del Sindaco.
2. Il Responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni. Deve rispettare e far rispettare la normativa rilevante in materia di privacy e sicurezza, nonché quanto contenuto nel presente Regolamento, attuare tutte le precauzioni di natura tecnica, procedurale ed organizzativa per garantire il rispetto di trattamento secondo la legge e le misure di sicurezza per impedire usi impropri dei dati.
3. I compiti affidati al Responsabile devono essere specificati per iscritto, in sede di designazione.
4. Il Responsabile custodisce le chiavi per l'accesso al locale della sala di controllo, le chiavi dell'armadio destinato alla conservazione delle registrazioni, nonché le password per l'utilizzo del sistema; inoltre, impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti.

5. Ai fini dell'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, il cittadino potrà rivolgersi al Responsabile del Trattamento dei Dati, presso l'Ufficio di Polizia Municipale, secondo le modalità stabilite dalla normativa in vigore.
6. È facoltà del Responsabile del Trattamento individuare uno o più incaricati del trattamento ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 196/2003.

ART. 8 – INCARICATI DEL TRATTAMENTO.

1. Gli Incaricati del materiale trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso, attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del Titolare o del Responsabile.
2. Il Responsabile, designa e nomina i Preposti in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza nell'ambito degli Operatori di Polizia Municipale.
3. I Preposti andranno nominati tra i vigili che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.
4. La Gestione dell'impianto di videosorveglianza è riservata all'Ufficio di Polizia Municipale.
5. Con l'atto di nomina, ai singoli Preposti saranno affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi.
6. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi saranno istruiti al corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente Regolamento.
7. Nell'ambito degli incaricati, verranno designati, con l'atto di nomina, i soggetti cui è affidata la custodia e conservazione delle password e delle chiavi di accesso alla sala operativa ed agli armadi per la conservazione dei supporti magnetici.

ART. 9 – PERSONE AUTORIZZATE AD ACCEDERE ALLA SALA DI CONTROLLO.

1. L'accesso alla Sala di Controllo è consentito solamente, oltre al Sindaco, al Responsabile del Trattamento ed agli incaricati addetti ai servizi, di cui agli precedenti articoli 7 e 8.
2. Eventuali accessi di persone diverse da quelli innanzi indicate devono essere autorizzati, per iscritto, dal Responsabile.
3. Possono essere autorizzati all'accesso solo incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'Ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente Regolamento, nonché il personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali.
4. Il Responsabile della Gestione e del Trattamento impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.
5. Gli incaricati dei servizi di cui al presente Regolamento vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.
6. Nei locali della Sala Operativa è tenuto il Registro degli Accessi, su cui saranno annotate, a cura di uno degli incaricati, l'identità della persona, gli orari di entrata e di uscita, e

quant'altro necessario all'identificazione del soggetto, lo scopo dell'accesso, i dati eventualmente assunti e la sottoscrizione dell'incaricato che ha effettuato la vigilanza di cui al comma precedente.

7. Il soggetto autorizzato dovrà compilare e sottoscrivere apposita scheda contenente i dati previsti dal registro.

ART. 10 – ACCESSO AI SISTEMI E PAROLE CHIAVE.

1. L'accesso ai sistemi è esclusivamente consentito al Responsabile ed agli incaricati indicati negli articoli 7 e 8.
2. Ciascuno di essi è dotato di un numero identificativo personale e di una chiave di accesso o password personale, di cui è responsabile per la custodia, la conservazione e la assoluta riservatezza.
3. Gli incaricati ed i preposti, previa comunicazione scritta al Responsabile, potranno autonomamente variare la propria password.
4. Al fine di prevenire possibili abusi, saranno adottate misure basate su una "doppia chiave" fisica o logica che consenta una immediata ed integrale visione delle immagini solo in caso di necessità (da parte di addetti alla manutenzione o per l'estrazione dei dati ai fini della difesa di un diritto o del riscontro ad una istanza di accesso, oppure per assistere la competente Autorità Giudiziaria o di Polizia Giudiziaria).

ART. 11 – MODALITA' DI RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI.

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:
 - a. trattati in modo lecito e secondo correttezza;
 - b. raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 1 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi, esatti e, se necessario, aggiornati;
 - c. raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
 - d. conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati, ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dal successivo comma 3; e trattati, con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico, di cui al precedente art.1, comma 5, lett. b), con modalità volta a salvaguardare l'anonimato ed in ogni caso successivamente alla fase della raccolta, atteso che le immagini registrate possono contenere dati di carattere personale.
2. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza installate sul territorio comunale.
3. Le telecamere di cui al precedente comma 2 consentono, tecnicamente, riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero in caso contrario. Sono dotate di brandeggio (in verticale e in orizzontale) a 360° e zoom ottico e digitale e collegate ad un centro di gestione ed archiviazione di tipo digitale. Tali caratteristiche tecniche consentono un significativo grado di precisione e di dettaglio della

ripresa. Il Titolare del Trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato. I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti da una stazione di monitoraggio e controllo presso la Sala Controllo dell'Ufficio di Polizia Municipale. In questa sede le immagini saranno visualizzate su monitor e registrate su un supporto magnetico. L'impiego del sistema di videoregistrazione è necessario per ricostruire l'evento, quando la sala di controllo non è presidiata. Le immagini videoregistrate sono conservate per un tempo non superiore a 24 (ventiquattro) ore successive alla rilevazione, presso la sala di controllo. Nel caso di festività o chiusura degli uffici il termine è prorogato alla riapertura degli uffici. Nel caso in cui si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'Autorità Giudiziaria o di Polizia Giudiziaria, il termine massimo di conservazione delle immagini è prorogato ad una settimana. Il sistema impiegato è programmato in modo da operare al momento prefissato la cancellazione automatica delle immagini da ogni supporto, mediante sovra registrazione, con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati.

ART. 12 – OBBLIGHI DEGLI OPERATORI.

1. L'utilizzo del brandeggio da parte degli operatori e degli incaricati al trattamento dovrà essere conforme ai limiti indicati nel presente Regolamento.
2. L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per il controllo di quanto si svolga nei luoghi pubblici mentre esso non è ammesso nelle proprietà private.
3. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 1 comma 5 e a seguito di regolare autorizzazione di volta in volta richiesta al Responsabile del Servizio di Polizia Municipale che informa tempestivamente il Sindaco.
4. La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

ART. 13 – INFORMAZIONI RESE AL MOMENTO DELLA RACCOLTA.

1. Il Comune di MONFORTE SAN GIORGIO, attraverso l'Ufficio di Polizia Municipale ed in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30/6/2003, si obbliga ad affiggere un'adeguata segnaletica permanente, in corrispondenza degli ingressi del centro abitato, con l'apposizione di cartelli segnaletici, su cui è riportata la seguente dicitura "Comune di MONFORTE SAN GIORGIO – Territorio video sorvegliato – La registrazione è effettuata dall'Ufficio di Polizia Municipale per fini di sicurezza pubblica – Art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali – D.Lgs. 196/2003" come raffigurato all'Allegato 1, e nelle strade e nelle piazze comunali in cui sono posizionate le telecamere, con l'apposizione di cartelli segnaletici, su cui è riportata la seguente dicitura: "Comune di MONFORTE SAN GIORGIO – Area video sorvegliata – La registrazione è effettuata dall'Ufficio di Polizia Municipale per fini di sicurezza pubblica – Art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali – D.Lgs. 196/2003" come raffigurato all'Allegato 2. Dette segnalazioni rispettano le indicazioni fornite nel Provvedimento del Garante dell'08 aprile 2010.

2. Il Comune di MONFORTE SAN GIORGIO, nella persona del Responsabile del trattamento, si obbliga a comunicare alla Comunità cittadina l'avvio del trattamento dei dati personali, con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, l'eventuale incremento dimensionale dell'impianto e l'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, ai sensi del successivo art. 15, con un anticipo di giorni 10 (dieci), mediante l'affissione di appositi manifesti informativi e/o altri mezzi di diffusione locale.
3. L'uso dei dati personali non necessita di consenso da parte degli interessati in quanto viene effettuato per lo svolgimento di funzioni istituzionali che sono assoggettate dalla legge sulla privacy ad un regime di tipo particolare.

ART. 14 – DIRITTI DELL'INTERESSATO.

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:
 - a. di ottenere la conferma dell'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
 - b. di essere informato sugli estremi identificativi del Titolare e del Responsabile oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
 - c. di ottenere, a cura del Responsabile, senza ritardo e comunque non oltre 15 (quindici) giorni dalla data di ricezione della richiesta, ovvero di 30 (trenta) giorni previa comunicazione all'interessato se le operazioni necessarie per un integrale riscontro sono di particolare complessità, o se ricorre altro giustificato motivo:
 - I. la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta non può essere inoltrata dallo stesso soggetto se non trascorsi almeno 90 (novanta) giorni dalla precedente istanza, fatta salva l'esistenza di giustificati motivi;
 - II. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - III. di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
2. Per ciascuna delle richieste di cui al comma 1, lett. c), I, può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
3. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1, l'interessato può conferire per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.
5. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al Titolare o al Responsabile anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica o comunicate oralmente, il quale dovrà provvedere in merito entro e non oltre 15 (quindici) giorni.
6. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la Protezione dei Dati Personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

ART. 15 – SICUREZZA DEI DATI.

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi ai sensi e per gli effetti del precedente art. 11 comma 2.
2. La Sala di Controllo è ubicata presso l'Ufficio di Polizia Municipale, in un locale chiuso a chiave e non accessibile al pubblico.

ART. 16 – CESSAZIONE DEL TRATTAMENTO DEI DATI.

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati personali sono:
 - a. distrutti;
 - b. conservati per fini esclusivamente istituzionali dell'impianto attivato.

ART. 17 – LIMITI ALLA UTILIZZABILITA' DEI DATI PERSONALI.

1. La materia è disciplinata dall'art. 14 del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modificazioni e o integrazioni.

ART. 18 – DANNI CAGIONATI PER EFFETTO DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.

1. La materia è regolamentata per l'intero dall'art. 15 del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modificazioni e o integrazioni.

ART. 19 – COMUNICAZIONE DEI DATI.

1. La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di MONFORTE SAN GIORGIO a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di legge o Regolamento. In mancanza di tale norma, la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all'art. 19 comma 2 del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003.
2. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento, dal titolare o dal responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.

3. E' in ogni caso fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richieste, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.


ART. 20 – TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE.

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt. 141 e seguenti del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003.
2. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4-6 della L.R. n.10 del 30 aprile 1991, è il responsabile del trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente art. 7.

ART. 21 – MODIFICHE REGOLAMENTARI.

1. I contenuti del presente Regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di aggiornamento normativo in materia di trattamento dei dati personali. Gli eventuali atti normativi, atti amministrativi dell'Autorità di tutela della privacy o atti regolamentari generali del Consiglio Comunale dovranno essere immediatamente recepiti.

COMUNE DI MONFORTE SAN GIORGIO
Provincia di Messina



TERRITORIO VIDEOSORVEGLIATO

La registrazione è effettuata dall'Ufficio Polizia Municipale
per fini di sicurezza pubblica

Art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. n. 196/2003)

Allegato 2 – *Cartello indicatore da posizionare all'ingresso delle strade e piazze comunali in cui sono posizionate le telecamere.*



COMUNE DI MONFORTE SAN GIORGIO
(Provincia di Messina)


Il presente regolamento, composto da n. 21 articoli, è stato approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 09-11-2010 con atto n. 28

La delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 09-11-2010 è stata pubblicata, all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 14-11-2010 al 29-11-2010 ed è divenuta esecutiva il 25-11-2010

Il regolamento è stato ripubblicato all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi dal 05-12-2010 al 20-12-2010

E' entrato in vigore il 21-12-2010

Monforte San Giorgio, Li 23-12-2010



IL SEGRETARIO COMUNALE

(Dott. Franco Miceli)

franco miceli